



REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale, 21 febbraio 2023, n. 1

Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO** in particolare l'articolo 56 dello Statuto regionale che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*);
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 797 adottata nella riunione del 1 dicembre 2022;
- ACQUISITO** il parere della Commissione consiliare competente;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 63 adottata nella riunione del 10 febbraio 2023, di approvazione definitiva del regolamento;

emana il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*), le competenze e le modalità organizzative, finalizzate a rendere coerente, razionalizzare e potenziare il sistema complessivo dei controlli interni della Regione Basilicata, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 46 dello Statuto regionale.



REGIONE BASILICATA

2. Le presenti disposizioni si applicano alle strutture della Giunta regionale di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*).
3. Al fine di coordinare e razionalizzare il sistema dei controlli interni e onde evitare eventuali aggravamenti nell'azione amministrativa, le presenti disposizioni non si applicano ai programmi operativi cofinanziati da risorse europee o da quelle nazionali e alle attività conseguenti a detti programmi. Analogamente le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ad altre attività nella misura in cui sono previsti dalla normativa di riferimento specifici controlli assimilabili a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Gli organi responsabili del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni sono, nel proprio ambito di competenza, i Direttori generali, i Dirigenti degli uffici, i Dirigenti delle strutture di missione, i Dirigenti degli uffici speciali della Presidenza della Giunta.
5. Le strutture della Giunta regionale forniscono la più ampia collaborazione allo svolgimento dell'attività di controllo, garantendo in maniera tempestiva le informazioni e tutta la documentazione rilevante per il relativo esercizio.

Articolo 2

Tipologie di controllo

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 2019, il sistema dei controlli interni è articolato nelle seguenti attività:
 - a) controllo di regolarità amministrativa;
 - b) controllo di regolarità contabile;
 - c) controllo di gestione;
 - d) controllo strategico;
 - e) valutazione della *performance*;
 - f) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale;
 - g) controllo analogo sulle società *in house* e controllo sulle società partecipate.
2. È, altresì, parte del sistema dei controlli interni l'attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
3. Nell'attività di controllo è garantita l'imparzialità, l'assenza di pregiudizio, nonché l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

Articolo 3

Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



REGIONE BASILICATA

2. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto dalla struttura regionale competente individuata dal regolamento regionale n. 1 del 2021.
3. Per la disciplina relativa al controllo di regolarità amministrativa si rinvia al regolamento regionale 5 maggio 2022, n. 1 (*Controlli interni di regolarità amministrativa*).

Articolo 4

Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile degli atti è finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese.
2. Il controllo di regolarità contabile è assicurato nella fase preventiva di formazione degli atti, condizionandone il perfezionamento e l'efficacia.
3. Il controllo di regolarità contabile è svolto dalla struttura regionale competente individuata dal regolamento regionale n. 1 del 2021.
4. Il controllo di regolarità contabile ha per oggetto gli atti comportanti riflessi diretti sul bilancio della Regione, contenenti, in specie, accertamenti delle entrate, prenotazioni di impegno, impegni di spesa, liquidazioni di spesa e pagamenti.
5. In particolare, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e dagli allegati 4/1 e 4/2 al citato decreto, ogni procedimento amministrativo che comporta una spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Tutti gli atti amministrativi che comportano spesa sono trasmessi preventivamente al dirigente della struttura regionale competente per la relativa attestazione di copertura finanziaria con apposizione del visto di regolarità contabile, che attesta la rispondenza della proposta dell'atto alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale.
6. La struttura regionale competente verifica:
 - a) la copertura finanziaria della spesa, sia che l'impatto finanziario determini la immediata registrazione di un impegno sia che determini la sola prenotazione di impegno, la corretta imputazione della spesa al capitolo di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria;
 - b) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno nel caso in cui vi sia l'obbligazione già determinata o determinabile;
 - c) la conformità alle norme fiscali;
 - d) il rispetto delle norme nazionali e regionali di contabilità e dei relativi regolamenti regionali.
7. L'esito favorevole del controllo comporta l'apposizione del visto di regolarità contabile sull'atto e la conseguente registrazione. L'esito sfavorevole comporta il diniego del visto, in tal caso la struttura preposta motiva il relativo rigetto formulando, ove ritenuto necessario, eventuali osservazioni o indicazioni utili alla corretta riadozione dell'atto.
8. La struttura regionale competente verifica, inoltre, la conformità delle liquidazioni e dei pagamenti proposti dalle strutture regionali alle norme ed ai principi contabili. L'esito favorevole



REGIONE BASILICATA

di tale controllo consente l'emissione dell'ordinativo di pagamento. L'esito sfavorevole di tale controllo comporta la restituzione della liquidazione alla struttura regionale proponente con la formulazione di eventuali osservazioni o indicazioni utili alla corretta riadozione dell'atto.

9. Resta fermo quanto previsto dal regolamento regionale n. 1 del 2022 in materia di iter relativo al controllo delle determinazioni e disposizioni dirigenziali.

Articolo 5

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa anche al fine di garantire, mediante tempestive azioni di correzione, la congruenza tra obiettivi prefissati, risultati e costi.
2. Il controllo di gestione è svolto dalla struttura regionale competente individuata con il regolamento regionale n. 1 del 2021.
3. Il controllo di gestione si realizza mediante la rilevazione:
 - a) degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 - b) dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati (efficacia);
 - c) dei dati relativi alla quantità e al valore delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per il conseguimento dei risultati (efficienza);
 - d) dei dati relativi alla qualità e alla tipologia delle risorse impiegate per il conseguimento dei risultati (economicità);
 - e) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di carattere gestionale;
 - f) della valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 - g) di specifiche analisi, in particolare in termini di costi e di ottimizzazione dei tempi dell'azione amministrativa.
4. Il controllo di gestione assume quali strumenti di riferimento:
 - a) il bilancio di previsione pluriennale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - b) gli obiettivi di carattere gestionale;
 - c) il bilancio finanziario gestionale di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - d) il rendiconto generale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - e) la pianificazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*) convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*);
 - f) la relazione sulla *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009;



REGIONE BASILICATA

- g) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011.
5. Le procedure operative relative al controllo di gestione sono disciplinate da specifica direttiva della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 (*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*).

Articolo 6

Controllo strategico

1. Il controllo strategico è orientato alla verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico, dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di pianificazione e programmazione strategica e dell'efficacia degli stessi.
2. L'attività di controllo strategico si concretizza nella rilevazione periodica, anche mediante strumenti informatici, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle relative procedure operative, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, delle ricadute di tipo socio-economico a valere sul territorio, ed è volta a favorire l'individuazione di idonei interventi correttivi. L'attività di controllo strategico mira a valutare il contributo di ciascuna struttura alla realizzazione degli obiettivi strategici regionali.
3. Il controllo strategico è esercitato mediante un complesso di strumenti che riguardano, in particolare, l'analisi di contesto, la pianificazione, la programmazione strategica e la verifica circa il conseguimento degli obiettivi di legislatura e la valutazione dell'efficacia dell'azione regionale. Gli strumenti di cui può avvalersi il controllo strategico sono:
 - a) il programma di governo;
 - b) il piano strategico regionale di cui alla legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1 (*Piano strategico regionale – art. 45, comma 4 dello Statuto regionale*);
 - c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui all'Allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - d) la pianificazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - e) il bilancio di previsione pluriennale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - f) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - g) il rendiconto generale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - h) la relazione sulla *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Il controllo strategico è svolto dalla struttura regionale competente individuata dal regolamento regionale n. 1 del 2021 che predispone annualmente, entro i termini di adozione del DEFR da parte della Giunta regionale, un documento contenente:
 - a) l'illustrazione dello stato di avanzamento delle strategie politico-amministrative;
 - b) la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti;



REGIONE BASILICATA

- c) l'indicazione delle eventuali cause degli scostamenti e delle eventuali azioni correttive.
5. Il Presidente della Giunta regionale può affidare lo svolgimento di specifiche funzioni rientranti nel controllo strategico all'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance, così come previsto dal comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (*Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.*).

Articolo 7

Valutazione della performance

1. Nella funzione di verifica dei risultati dell'attività amministrativa è compresa, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, dalla legge n. 113 del 2021, la valutazione *performance* organizzativa ed individuale. La *performance* organizzativa ed individuale consiste nel contributo che le strutture ed i singoli individui apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Regione.
2. La Regione intende incentivare il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale anche tramite l'impiego di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché attribuendo incentivi economici e di carriera ai dipendenti che conseguono le migliori *performance*.
3. La *performance* viene gestita attraverso un ciclo di gestione che si articola nelle seguenti fasi:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFER) costituisce l'atto di riferimento del piano della *performance*, sezione del Piano integrato attività ed organizzazione (PIAO).
5. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'Amministrazione adotta e aggiorna annualmente il sistema di misurazione e valutazione della *performance*.
6. Gli adempimenti inerenti alla gestione del ciclo della *performance* sono di competenza della struttura regionale individuata dal regolamento regionale n. 1 del 2021.



REGIONE BASILICATA

Articolo 8

Controllo sugli enti e organismi del sistema regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali)

1. La Giunta regionale esercita attività di vigilanza e controllo sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti e organismi del sistema regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 2006.
2. Il controllo analogo degli organismi partecipati della Regione Basilicata operanti in regime di *in house providing* è diretto prioritariamente a verificare la conformità dell'azione e dell'organizzazione dell'organismo controllato alle direttive dell'ente controllante/affidante.
3. Il controllo sulle società partecipate è finalizzato a garantire l'esatto adempimento dei rapporti contrattuali in essere, l'osservanza di una sana gestione contabile, finanziaria, organizzativa ed operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli standard periodicamente assegnati dalla Regione, nonché dei vincoli di legge e di finanza pubblica.
4. Il controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, il controllo analogo sulle società *in house*, la verifica delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate sono svolti dalla struttura regionale competente individuata dal regolamento regionale n. 1 del 2021.
5. Per la disciplina delle procedure relative al controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle società *in house*, verifica delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate si rinvia a specifico regolamento regionale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 2019.

Articolo 9

Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione è esercitato in attuazione della normativa nazionale in materia e delle disposizioni previste dalla programmazione della Regione Basilicata.
2. Il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione coinvolge tutta l'Amministrazione secondo le prescrizioni contenute nella programmazione regionale, con la regia del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). Le modalità di attuazione e verifica delle misure anticorruzione sono differenziate a seconda che si tratti di misure generali e obbligatorie previste nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di misure specifiche in relazione al contesto interno ed esterno declinate nella programmazione regionale o di misure ulteriori individuate dai dirigenti nell'effettuazione della mappatura dei processi e di analisi dei rischi ad essi correlati.
3. Il controllo sia sulle misure anticorruzione che sugli adempimenti di trasparenza si sostanzia in azioni di monitoraggio svolte in corso d'anno secondo le modalità previste dalla programmazione regionale; i dirigenti delle strutture regionali sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. La relazione annuale sull'attuazione della programmazione è trasmessa, a cura del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al Presidente della Regione e all'Autorità regionale per la



REGIONE BASILICATA

valutazione ed il merito, la quale attesta annualmente l'assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

4. Il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è svolto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con il supporto dalla struttura regionale individuata dal regolamento regionale n. 1 del 2021.

Articolo 10

Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni assicura il coordinamento fra le tipologie di controlli di cui al presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità regionale per la valutazione ed il merito – Organismo indipendente di valutazione della performance nella relazione di cui alla let. a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2010 dà evidenza del monitoraggio degli esiti, formulando proposte per migliorarne il livello di integrazione.

Articolo 11

Verifiche ispettive

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono, qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell'Amministrazione, disporre verifiche ispettive al fine di individuare eventuali profili di responsabilità disciplinari, amministrative e contabili.
2. Su mandato del Presidente della Giunta regionale, lo svolgimento dell'attività ispettiva è affidata all'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance, così come previsto dalla lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2010.
3. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio di contraddittorio dei soggetti interessati, previa contestazione scritta agli stessi dei fatti emersi e ritenuti rilevanti. L'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance può acquisire dati ed informazioni dalle strutture regionali competenti e disporre audizioni del personale che si presume informato dei fatti.
4. La verifica ispettiva si conclude, entro trenta giorni dalla contestazione scritta dei fatti, con l'invio alla Giunta regionale di una relazione descrittiva degli accertamenti svolti.

Articolo 12

Funzioni di audit

1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit, intesa come funzione indipendente ed obiettiva di supporto, per valutare i processi di gestione dell'attività regionale, l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, anche mediante la verifica dei processi, delle



REGIONE BASILICATA

procedure e delle operazioni, nonché per verificare i sistemi di gestione e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 8.

2. La funzione di audit è attribuita all'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi della lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2010.
3. La Giunta regionale determina le modalità organizzative per l'implementazione del sistema di audit.
4. L'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance relaziona annualmente al Presidente della Regione, che ne dà comunicazione alla Giunta regionale, sull'attuazione del programma di interventi di audit previsti nell'ambito dei piani annuali di cui al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2010. La relazione annuale è successivamente trasmessa al Consiglio regionale.

Articolo 13

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 2019, è organismo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2013*).

Articolo 14

Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, è organo terzo e imparziale rispetto all'organizzazione regionale ed opera in piena autonomia svolgendo le funzioni di cui dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2010.

Articolo 15

Intese con la Corte dei conti

1. La Regione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata, dirette a realizzare ulteriori forme di collaborazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*) e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni*



REGIONE BASILICATA

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Articolo 16

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione la normativa statale e quella regionale vigenti in materia.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Basilicata.

Vito Bardi
